

DECRETO 15 giugno 2010.

Integrazioni al decreto 4 giugno 2010, concernente regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio della Regione - Annata 2010-2011.

L'ASSESSORE

PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il piano regionale faunistico-venatorio;

Visto il proprio decreto n. 493 del 4 giugno 2010 con il quale è stata regolamentata l'annata venatoria 2010/2011 secondo le disposizioni contenute negli allegati "A" e "B", parti integranti del decreto stesso;

Considerata l'importanza dei Pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti nella ZPS ITA 090029, ai fini della salvaguardia della fauna migratoria e di alcune specie di interesse comunitario, come evidenziato anche nei piani di azione dell'anatra marmorizzata, del chiurlottello, della moretta tabaccata e del pollo sultano pubblicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato che con il progredire della stagione autunnale il flusso migratorio diviene sempre meno consistente e che pertanto l'eventuale danno conseguente al prelievo venatorio dopo il 14 novembre può ritenersi sufficientemente trascurabile;

Effettuati gli opportuni approfondimenti sui più recenti dati scientifici inerenti la presenza della fauna migratoria nei Pantani della Sicilia sud-orientale;

Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare le opportune integrazioni al decreto n. 493 del 4 giugno 2010 per la regolamentazione del prelievo venatorio nei Pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti nella ZPS ITA 090029, così come previsto all'art. 3 del provvedimento succitato;

Considerato che la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, non prevede l'applicazione di una sanzione specifica per coloro i quali esercitano, in territorio cacciabile, l'allenamento e/o l'addestramento dei cani in difformità a quanto disposto dall'art. 6 dell'allegato "A" al decreto n. 493 del 4 giugno 2010, e che pertanto gli uffici territorialmente competenti possono applicare sanzioni differenti per la medesima tipologia di violazione, con il conseguente rischio di contenziosi amministrativi ed inutile dispendio di risorse erariali;

Ritenuto, pertanto, nelle more di una più precisa regolamentazione della materia, di dover uniformare a livello regionale l'applicazione delle sanzioni amministrative per chiunque eserciti, in territorio cacciabile, l'allenamento e/o l'addestramento dei cani da caccia in difformità a quanto disposto dall'art. 6 dell'allegato "A" al decreto n. 493 del 4 giugno 2010;

Ravvisata la necessità di precisare ulteriormente le modalità di prelievo venatorio a tortora, merlo e colombaccio nel periodo antecedente l'apertura al coniglio selvatico;

Decreta:

Art. 1

Per l'annata 2010/2011 il prelievo venatorio nei Pantani della Sicilia sud-orientale è vietato prima del 14 novembre 2010, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

Art. 2

A chiunque eserciti, nel territorio cacciabile, l'allenamento e/o l'addestramento di cani da caccia di qualsiasi razza, in difformità a quanto disposto all'art. 6 dell'allegato "A" al decreto n. 493 del 4 giugno 2010, è applicata la sanzione prevista al comma 9-bis dell'art. 32 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Dall'1 al 3 settembre 2010 incluso, il prelievo venatorio a tortora, merlo e colombaccio è consentito unicamente nella forma da appostamento temporaneo. E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere il sito d'appostamento con il fucile in custodia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato.

Palermo, 15 giugno 2010.

BUFARDECI

(2010.25.1819)020

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 17 giugno 2010.

Istituzione del coordinamento unico del servizio di elisoccorso - 118, denominato C.U.S.E.-118, presso la C.O. del S.U.E.S.-118 di Messina.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833/78 e sue integrazioni e modificazioni;

Visto il D.P.R. 27 marzo 1992 che impartisce alle Regioni le direttive di indirizzo e coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza mediante il numero unico telefonico "118";

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 229/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 36 della legge regionale 30 novembre 1993, n. 30 per quanto in atto vigente;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto l'art. 24 della legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, relativo alla Rete dell'emergenza-urgenza sanitaria;

Vista la nota assessoriale prot. 6436 del 27 ottobre 2008, recante atto di indirizzo sul sistema territoriale di soccorso 118;

Visto il decreto n. 481/09 del 25 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 18 del 24 aprile 2009, con il quale sono state approvate le linee guida generali denominate "Funzionamento del servizio di emergenza urgenza sanitaria S.U.E.S. - 118";

Visto il proprio decreto n. 1187 del 30 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 24 del 21 maggio 2010, con il quale l'Assessore per la salute ha approvato i protocolli operativi del S.U.E.S. - 118, a valenza regionale al fine di omogeneizzare le procedure;

Considerato che i suddetti protocolli operativi prevedono, fra l'altro, l'istituzione del Coordinamento unico del servizio di elisoccorso - 118 di seguito denominato